

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 58/CDN (2011/2012)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico, **Presidente**, dal Dottor. Andrea Baldanza, dall'Avv. Luca Giraldi, dall'Avv. Giovanni Franciosi, dall'Avv. Alessandro Vannucci, **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Paolo Fabricatore **Rappresentante AIA**; del Sig. Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione dei Sig.ri Nicola Terra e Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 27 gennaio 2012 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(157) – APPELLO DEL SIG. MARCO ZANIER (Collaboratore non tesserato della Società ASD Virtus Corno) AVVERSO L'INIBIZIONE PER ANNI QUATTRO - (delibera CDT presso il C.R. Friuli V.G. – CU n. 30 del 13.10.2011).

(156) – APPELLO DEL SIG. GIORGIO CLOCHIATTI (Presidente della Società ASD Virtus Corno) AVVERSO L'INIBIZIONE PER ANNI DUE - (delibera CDT presso il C.R. Friuli V.G. – CU n. 30 del 13.10.2011).

(155) – APPELLO DELLA SOCIETÀ ASD VIRTUS CORNO AVVERSO L'AMMENDA DI € 2.000,00 - (delibera CDT presso il C.R. Friuli V.G. – CU n. 30 del 13.10.2011).

La Commissione disciplinare nazionale, preliminarmente riuniti gli appelli in epigrafe perché tutti riguardanti l'impugnazione della medesima decisione; vista la motivata istanza presentata dal Sig. Zanier e la non opposizione della Procura federale, rinvia la discussione alla data del 16 febbraio 2012, ore 14.30.

(250) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: STEFANO MARIO FANTINEL (all'epoca dei fatti Presidente della Società US Triestina Calcio Spa), ENZO FERRARI (all'epoca dei fatti Amministratore Delegato della Società US Triestina Calcio Spa), Società US TRIESTINA CALCIO Spa ▪ (nota n. 4007/1591pf10-11/SP/blp del 19.12.2011).

Il deferimento

Con provvedimento del 19 dicembre 2011 il Procuratore federale ha deferito avanti questa Commissione i Signori Fantinel Stefano Mario, Presidente dell'US Triestina Calcio Spa, e Ferrari Enzo, Amministratore Delegato della medesima Società, entrambi per rispondere della violazione di cui all' art. 1, commi 1 e 8, CGS - in relazione all'art. 11 del Regolamento per le Procedure Arbitrali, allegato B al Regolamento per l'esercizio dell'attività di Agente di calciatori – non avendo adempiuto, nel previsto termine di trenta giorni dalla comunicazione del Lodo arbitrale reso in data 28.2.11, al pagamento dei compensi spettanti al Sig. Claudio Sclosa; la Società US Triestina Calcio Spa viene deferita a titolo di responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, CGS, per le condotte ascrivibili ai suoi dirigenti all'epoca dei fatti.

L'incolpato Ferrari, nel termine previsto, ha fatto pervenire memoria difensiva con la quale segnala, in sintesi, il suo ruolo meramente tecnico sportivo all'interno della Società, privo comunque dei poteri specifici per adempiere al pagamento previsto dal lodo in questione.

Il Sig. Fantinel, invece, ha inviato memoria tardiva via fax, datata 23.1.12.

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura federale il quale ha chiesto preliminarmente dichiararsi la tardività della memoria di Fantinel (inviata oltre il termine ultimo previsto dalle norme Federali di 5 giorni prima la data di prevista udienza e, tra l'altro, indirizzata alla sola Commissione disciplinare nazionale FIGC e non anche alla Procura).

La Commissione ha dichiarato la irricevibilità della memoria Fantinel.

La Procura federale ha poi chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per il Sig. Fantinel Stefano Mario: € 5.000,00 di ammenda;
- per il Sig. Ferrari Enzo: € 5.000,00 di ammenda;
- per la US Triestina Calcio Spa: € 10.000,00 di ammenda.

E' altresì comparso il difensore del Sig. Enzo Ferrari, nonché quest'ultimo personalmente che si è dichiarato non responsabile di quanto ascrittogli nel deferimento. Il difensore poi, riportandosi alla memoria depositata, ha ulteriormente evidenziato la non imputabilità del Ferrari - dedito ai soli aspetti tecnico sportivi e non amministrativi e, comunque, privo del potere di firma sui conti correnti - e ha concluso con la richiesta di proscioglimento del deferito o, in subordine, di applicazione di pena minima.

I motivi della decisione

Il deferimento è fondato e va complessivamente accolto.

Entrambi i soggetti deferiti, infatti, risultano aver amministrato la Società, con i rispettivi ruoli su evidenziati, durante l'epoca dei fatti oggi oggetto di deferimento.

Il pagamento di quanto previsto nel su menzionato lodo arbitrale (con il quale la Triestina era stata condannata al versamento, in favore dell'agente Sig. Sclosa, di € 15.000,00 oltre interessi ed € 1.000,00 per spese di lite) è stato effettuato solo parzialmente.

Nessun dubbio si pone circa la responsabilità del Presidente Fantinel che, nella sua qualità, avrebbe dovuto preoccuparsi di terminare tempestivamente il previsto pagamento, concordato rateale con il creditore. Anche il Sig. Ferrari, tuttavia, nella sua qualità di Amministratore Delegato della Società, sia pure con compiti prettamente tecnico sportivi, avrebbe ben potuto e dovuto soprintendere all'esatto adempimento dell'obbligazione societaria con il Sig. Sclosa, senza affidarsi al fatto che del pagamento se ne stava occupando direttamente il Presidente (che aveva già dato ordine di bonifico delle prime due rate). Tra l'altro, sia pure in via residuale, fra le competenze previste del Ferrari, era compresa anche la compravendita di diritti pluriennali delle prestazioni sportive dei calciatori e rapporti economici con gli stessi fino all'importo lordo di € 50.000,00 con autonomo potere di firma.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera congruo infliggere al Sig. Fantinel Stefano Mario la sanzione dell'ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00); al Sig. Enzo Ferrari la sanzione dell'ammenda di € 2.500,00 (€ duemilacinquecento/00); alla US Triestina Calcio la sanzione dell'ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00).

(256) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARCELLA CHIERICHELLA (all'epoca dei fatti Presidente della Società ACR Messina Srl), Società ACR MESSINA Srl - (nota n. 4026/630pf10-11/LG/AM/gb del 19.12.2011).

Deferimento della Procura federale a carico di ACR Messina Srl e della Sig.ra Chierichella Marcella, nella sua qualità di Presidente - Legale rappresentante della ACR Messina Srl, la prima a titolo di responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 del CGS vigente, per la condotta ascritta al proprio Presidente e Legale rappresentante, la seconda per aver violato l'art. 10 comma 3 bis del CGS, in relazione al punto 2 del Comunicato Ufficiale n. 200 del 21.6.2010, del Comunicato Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti, non avendo depositato entro il termine stabilito del 9.7.2010 ore 12, il modulo di censimento rielaborato in modo corretto.

Detto deposito riguardava la documentazione relativa all'iscrizione al Campionato di serie D per la stagione sportiva 2010/2011.

All'inizio della riunione odierna la Società ACR Messina Srl, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, la Società ACR Messina Srl, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per la Società ACR Messina Srl, sanzione della ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 666,67 (€ seicentosessantasei/67)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone per la Società ACR Messina Srl l'applicazione della sanzione di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta.

Il procedimento è proseguito per la Signora Marcella Chierichella.

Il Deferimento

All'odierna riunione il rappresentante della Procura federale ha concluso per l'affermazione della responsabilità in capo alla Signora Chierichella e l'irrogazione della sanzione dell'inibizione di mesi 1 (uno).

Nessuno è comparso per la parte deferita.

Con provvedimento del 19.12.2011 la Procura federale ha deferito l'ACR Messina Srl e il suo Legale rappresentante - Presidente, Sig.ra Chierichella Marcella, a questa

Commissione disciplinare nazionale, per le rispettiva responsabilità di cui in premessa, avendo violato gli obblighi sportivi posti a carico della Società all'epoca dell'inadempienza, affinché previo riconoscimento dell'illecito disciplinare, venissero erogate le conseguenti sanzioni a loro carico.

La Sig.ra Chierichella non faceva pervenire alcuna nota difensiva né alcuna richiesta di proscioglimento. Tale comportamento è ancor più da considerarsi come riconoscimento di responsabilità in merito al fatto contestato. Alla stessa pertanto va irrogata la sanzione di cui al dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione della sanzione di € 666,67(€ seicentosessantasei/67) a carico della Società ACR Messina Srl; infligge alla Sig.ra Chierichella Marcella la sanzione dell'inibizione di mesi 1 (uno).

(248) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARIO MOXEDANO (all'epoca dei fatti dirigente della Società Neapolis Mugnano Srl), Società NEAPOLIS MUGNANO Srl - (nota n. 3917/1568pf10-11/SP/blp del 15.12.2011).

Con provvedimento del 15.12.2011, il Procuratore federale ha deferito il Sig. Mario Moxedano, per la violazione di cui all'art. 1, comma 1, CGS, in quanto in occasione della gara Neapolis Mugnano - Trapani del 22.5.2011, rivolgeva frasi offensive e lesive della onorabilità delle istituzioni calcistiche nel corso delle telefonate intercorse con il Presidente e il Direttore Generale della Lega Calcio Professionistico; la Società Neapolis Mugnano Srl, a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4, comma 2 del CGS, per la condotta ascritta al proprio tesserato.

All'inizio della riunione odierna il Sig. Mario Moxedano e la Società Neapolis Mugnano, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Mario Moxedano e la Società Neapolis Mugnano, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Mario Moxedano, sanzione della inibizione di giorni 30 (trenta), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a giorni 20 (venti); pena base per la Società Neapolis Mugnano Srl, sanzione della ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 3.333,00 (€ tremilatrecentotrentatré/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- *inibizione di giorni 20 (venti) per il Sig. Mario Moxedano;*
- *ammenda di € 3.333,00 (€ tremilatrecentotrentatré/00) per la Società Neapolis Mugnano Srl.*

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

Il Presidente della CDN
Avv. Sergio Artico

“”

Pubblicato in Roma il giorno 27 gennaio 2012

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete